



# Comune di Piario

Provincia di Bergamo

**DELIBERAZIONE N. 14**

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica*

OGGETTO: <b>APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020.</b>
--

L'anno duemilaventi, addì quattro del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

<b>VISINI PIETRO</b>	<b>P</b>	<b>PERONI ERICA</b>	<b>P</b>
<b>ZANOTTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>BERETTA SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>COLOMBO IVAN</b>	<b>P</b>	<b>BARONCHELLI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>BASTIONI RENATO</b>	<b>P</b>	<b>VISINI GIANLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>BASTIONI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>COMINELLI GIADA</b>	<b>A</b>
<b>CONFALONIERI MARCELLO</b>	<b>P</b>		

Totale presenti 10

*Partecipa il Segretario Comunale **Dott. PANTO' NUNZIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. VISINI PIETRO**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.*

VISTO DI CONFORMITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto PANTO' DOTT. NUNZIO, in qualità di Segretario Comunale, effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. PANTO' NUNZIO

Il sottoscritto VISINI PIETRO, in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Piario, effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VISINI PIETRO

Il sottoscritto VISINI PIETRO, in qualità di Responsabile del Servizio di Comune di Piario, effettuati i controlli di propria competenza, ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VISINI PIETRO

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad

eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente

l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2019, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, si confermano le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU dell'anno precedente”;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 6 del 19.03.2019 ad oggetto: “Determinazione tariffe per l'applicazione della componente I.M.U. della I.U.C. - imposta municipale propria anno 2019.”

RITENUTO pertanto opportuno mantenere anche per l'anno 2020 le aliquote dell'IMU applicate nel 2019;

RILEVATO altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2013, si è provveduto alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Piario ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTI il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'ente;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri/visto prescritti dal Decreto Legislativo n. 267/2000, mediante sottoscrizione dei Funzionari Responsabili;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2020 con riferimento alla "NUOVA" Imposta Municipale Propria "IMU" l'applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2019:

Tipologia imponibile	Aliquota Detrazione	Descrizione
Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	4,00 ‰ € 200,00	Aliquota pari a 4,00 per mille Detrazione
Aree edificabili	7,60 ‰	pari a 7,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale Di cui all'arti. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0	Esenti in quanto il Comune di Piario è ricompreso nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto di Statistica (ISTAT) e classificato totalmente montano
Terreni agricoli	0	Esenti in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984; circolare n. 9 del 14.06.1993
Altri immobili (tutte le categorie di fabbricati oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie sopra riportate)	9,10 ‰	pari a 9,10 per mille

3. Di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020;
4. Di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio relativi alla disciplina del tributo al "Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con propria deliberazione n. 13 del 04.06.2020;
5. Di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle aree fabbricabili site nel Comune di Piario, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili si applicano i parametri definiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2013;

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

### **DELIBERA INOLTRE**

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, di dichiarare, data l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco  
F.to VISINI PIETRO

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

---

### **CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì

Il Segretario comunale  
Dott. PANTO' NUNZIO